

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (EU) 2020/1998
del 7 dicembre 2020
relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽¹⁾

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999, che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Tale decisione prevede il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi responsabili o sostenitori di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, o comunque coinvolti in tali atti, e delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi associati alle persone fisiche e giuridiche, alle entità o agli organismi in questione. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi oggetto di misure restrittive sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2020/1999. Tale decisione sottolinea l'importanza del diritto internazionale dei diritti umani e dell'interazione fra tale diritto e il diritto internazionale umanitario nel valutare l'opportunità di applicare misure restrittive mirate.
- (2) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (3) Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2020/1999, è opportuno che il potere di redigere e modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

